

STATUTO

1

E' costituita dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____ in attuazione dei propri compiti d'Istituto, una *Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale*.

2

La Camera Arbitrale:

- a) si propone come libero strumento di conciliazione e composizione di controversie e rapporti prevalentemente di natura commerciale;
- b) opera nell'esclusivo interesse delle forze economiche e dell'economia generale perseguendo il miglioramento delle relazioni commerciali;
- c) organizza ed amministra, attraverso i propri Organi, a norma del presente Statuto e annesso Regolamento, un servizio di arbitrato irrituale nonché, su richiesta delle parti, in forma rituale, e presta la propria opera anche per arbitraggi e perizie contrattuali, sia di natura nazionale che internazionale;
- d) promuove ogni idonea iniziativa intesa a studiare e diffondere l'uso dell'arbitrato commerciale anche nei rapporti internazionali; promuove altresì ogni forma di collaborazione con Organismi operanti a livello regionale, nazionale ed internazionale, nel campo dell'arbitrato.

3

Sono Organi della Camera Arbitrale il Presidente, il Consiglio ed il Segretario.

4

Al Presidente competono funzioni rappresentative e di coordinamento e segnatamente:

- a) rappresenta la Camera Arbitrale;
- b) convoca e presiede il Consiglio;
- c) dispone e controlla l'esecuzione dei deliberati del Consiglio;

- d) provvede a quanto necessario per il migliore coordinamento e funzionalità dell'attività arbitrale.

Sono altresì demandate al Presidente funzioni operative specifiche in ordine:

- e) alla nomina di arbitri e periti per la composizione dei collegi arbitrali, anche se designati dalle parti;
- f) all'assunzione di tutte le altre iniziative, che competono ai sensi del presente Statuto e annesso Regolamento.

Egli può delegare funzioni operative ad altro membro del Consiglio, salvo la nomina degli arbitri.

5

Il Presidente della Camera Arbitrale è di diritto il Presidente della Camera di Commercio I.A. e A. di _____, in caso di sua assenza o impedimento assume le funzioni il Vice Presidente eletto in seno al Consiglio.

6

Il Consiglio della Camera Arbitrale svolge funzioni essenzialmente promozionali nel campo dell'arbitrato nonché di indirizzo operativo della Camera Arbitrale, ovvero:

- a) formula proposte, programmi, piani per l'attività di arbitrato e dà indirizzo organizzativo generale dei servizi per il conseguimento delle finalità di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2;
- b) cura la formazione e l'aggiornamento – stabilendone i criteri – di un elenco di arbitri suddiviso per settori di competenza, scelti tra persone di particolare esperienza e comprovata capacità nelle materie di arbitrato;
- c) vigila sull'attività dei collegi e degli arbitri;
- d) affianca il Presidente della Camera Arbitrale, in tutte le questioni di ordine generale o specifico ad essa sottoposte in virtù dell'annesso Regolamento o di iniziativa del Presidente;
- e) valuta e stabilisce i mezzi più idonei per vincolare le parti in arbitrato al rispetto della pronuncia arbitrale; dispone l'iscrizione delle parti inadempienti nello schedario di cui all'art.12

7

Il Consiglio è composto:

- a) dal Presidente di cui all'art. 5 del presente statuto;
- b) da sei membri nominati dalla Giunta della Camera di Commercio tra persone di provata esperienza professionale in campo giuridico e commerciale.

8

I membri del Consiglio Arbitrale durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Possono essere dichiarati decaduti, con decisione del Consiglio, i membri che non partecipano a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo. I componenti del Consiglio possono svolgere solo le funzioni di arbitro unico o di Presidente del Collegio Arbitrale.

9

Il Consiglio è convocato dal Presidente:

- a) d'iniziativa dello stesso per gli adempimenti previsti dallo Statuto e dal Regolamento ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- b) su richiesta scritta di almeno tre consiglieri; in tal caso il Consiglio deve essere convocato entro dieci giorni.

10

Il Consiglio delibera con presenza di almeno quattro membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

11

La Segreteria della Camera Arbitrale è retta da un funzionario dei ruoli camerali, nominato dalla Giunta della Camera di Commercio I.A. e A.

12

Il Segretario, eventualmente assistito da un vice Segretario pure nominato dalla Giunta Camerale, assolve funzioni esecutive inerenti alle decisioni assunte dagli Organi della Camera Arbitrale e provvede agli adempimenti ad esso demandati dal Regolamento; è preposto ai servizi di cancelleria arbitrale.

Ad esso fa capo la tenuta di uno "schedario" delle inadempienze in arbitrato della Camera Arbitrale. Dell'iscrizione viene data comunicazione alle associazioni professionali o di categoria delle parti inadempienti.

E' responsabile del funzionamento dell'Ufficio di Segreteria della Camera Arbitrale e ha la direzione del personale addetto.

13

Sono disciplinati dal Regolamento annesso al presente Statuto:

- a) la formazione dell'Elenco dei Arbitri di cui alla lett. b) del precedente art. 6;
- b) le modalità di composizione dei Collegi Arbitrali;
- c) la procedura di conciliazione, i procedimenti di arbitrato, di arbitraggio e le perizie contrattuali.

14

Gli organi della Camera Arbitrale ed il personale da essa dipendente sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi notizia o informazione inerente allo svolgimento delle procedure arbitrali.

I componenti degli organi della Camera Arbitrale che violino tale obbligo sono revocati e contestualmente sostituiti dalla Giunta della Camera di Commercio.

Il personale dipendente è soggetto alle sanzioni disciplinari commisurate alla gravità dell'infrazione commessa.

15

La Camera di Commercio assicura i mezzi per il funzionamento della Camera Arbitrale tramite il proprio personale e sostenendone le spese di gestione.

A copertura di tali spese sono destinati i proventi derivanti dai diritti amministrativi relativi all'attività arbitrale.

16

Il presente Statuto e l'annesso Regolamento potranno essere modificati dalla Giunta della Camera di Commercio di sua iniziativa, sentito il parere del Consiglio della Camera Arbitrale, o su proposta del Consiglio stesso.

Ogni modificazione avrà efficacia non prima di tre mesi dalla data della relativa deliberazione.

In ogni caso, le modificazioni statutarie e del Regolamento non potranno influire sullo svolgimento dei procedimenti arbitrali in corso.

REGOLAMENTO

Capo 1°

Disposizioni generali

1

La Camera Arbitrale presta la sua opera per la risoluzione di controversie mediante liberi procedimenti:

- di arbitrato (irrituale)
- di arbitraggio
- di perizia contrattuale e,
su richiesta di tutte le parti,
di arbitrato rituale.

2

Si fa luogo ad uno dei procedimenti di cui all'articolo che precede quando esista tra le parti convenzione scritta di arbitrato ovvero, anche quando in difetto di convenzione o clausola formale, le parti ne facciano concorde richiesta alla Camera Arbitrale.

3

Si presumono compromesse in arbitrato libero o irrituale, convenzioni, clausole contrattuali o istanze arbitrali non espressamente e direttamente riferibili a diversa forma di procedimento arbitrale .

Capo 2°

Arbitri, Arbitratori, Periti

4

Possono essere arbitri, arbitratori e periti persone particolarmente esperte in materia giuridica, economica, agraria e tecnica in genere.

Possono essere arbitri sia cittadini italiani che stranieri.

5

I quadri arbitrali sono formati ogni triennio dal Consiglio della Camera Arbitrale secondo i criteri e le modalità che saranno stabiliti dal Consiglio stesso. Sono incluse, in congruo numero, anche persone iscritte negli elenchi di altre Camere o di istituzioni arbitrali o in albi professionali.

Essi hanno l'obbligo di dare accettazione scritta della nomina e altresì dei compensi così come stabiliti dalle tabelle allegate al presente Regolamento.

Dei nominativi prescelti viene redatto un elenco ufficiale. L'elenco, pubblicato all'Albo della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, è tenuto a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

La cancellazione dall'elenco degli arbitri può in qualunque momento essere disposta per gravi motivi, su deliberazione riservata del Consiglio della Camera Arbitrale, sentito l'interessato.

6

Nei procedimenti di arbitrato rituale, arbitrato irrituale e perizia contrattuale la decisione – se non rimessa espressamente ad un arbitro unico – è demandata, di regola, ad un collegio composto da tre membri scelti dalle parti.

In mancanza di concorde designazione ogni parte ha facoltà di scegliere un membro.

Alla scelta dell'arbitro unico e del Presidente – ed eventualmente di altro membro necessario per la composizione in numero dispari – provvede, ove manchi l'accordo delle parti o degli arbitri da esse scelti, il Presidente della Camera Arbitrale. Egli

provvede altresì alla scelta degli altri arbitri quando le parti abbiano omissso di designarli.

Le parti possono decidere di rimettere la controversia ad un unico arbitro - scelto dalle parti stesse o, su loro richiesta, nominato dal Presidente della Camera Arbitrale -il quale decide secondo le norme di diritto, salvo diversa volontà delle parti.

L'accettazione dell'arbitro deve avvenire entro 15 giorni dalla data di notifica dell'incarico ed il deposito del lodo entro 90 giorni dall'accettazione, prorogabili una sola volta al massimo per ulteriori 90 giorni.

L'arbitro unico, di norma, conclude il tentativo di conciliazione o l'istruttoria dell'arbitrato in una sola udienza che non può durare più di una giornata; eccezionalmente possono essere ammesse due udienze.

7

Gli arbitri sono scelti, di regola, tra le persone iscritte nell'elenco di cui all'art.5.

Le parti possono tuttavia designare anche persone incluse negli elenchi di altre camere Arbitrali o iscritte negli albi professionali o nei ruoli dei periti ed esperti.

Anche il Presidente, quando procede alla scelta di arbitri a lui riservata, può conferire l'incarico a persone non incluse nell'elenco.

8

Non possono essere nominati arbitri, ovvero debbono astenersi, coloro che abbiano interesse nell'affare di cui è controversia, abbiano rapporti di parentela, di dipendenza con le parti o comunque che si trovino in una delle condizioni indicate dall'art. 51 del codice di procedura civile.

E' facoltà delle parti recusare per uno dei suddetti motivi alcuni o tutti gli arbitri.

L'istanza di ricusazione, redatta in forma scritta, deve essere inviata alla Segreteria della Camera Arbitrale per lettera raccomandata entro dieci giorni dalla data di comunicazione della nomina dell'arbitro o degli arbitri non graditi dalla parte ricusante, ovvero successivamente - ed in qualunque fase del procedimento - entro dieci giorni dal giorno in cui sia venuta a conoscenza di un motivo di ricusazione, nonché sopravvenuto.

Sull'istanza di ricusazione decide inoppugnabilmente il Presidente della Camera Arbitrale, sentito il parere del Consiglio.

9

Gli arbitri, accettato formalmente il mandato, non possono rinunciarvi se non per gravi motivi sopravvenuti.

Le eventuali dichiarazioni di rinuncia devono, in ogni caso, essere presentate al presidente della Camera Arbitrale.

10

La sostituzione dell'arbitro, che per qualunque motivo venisse a mancare nel corso del procedimento, deve avvenire entro venti giorni dalla domanda della parte interessata, a cura della parte designante se trattasi di arbitro designato da una delle parti, ovvero congiuntamente dai due arbitri di parte o anche dalle parti se trattasi di terzo arbitro; ovvero congiuntamente dalle parti se si tratta dell'arbitro unico.

Spetta al Presidente della Camera Arbitrale provvedere nei casi previsti negli artt. 17 e 18 seguenti.

Sono applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni previste negli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.

11

In caso di sostituzione per qualsiasi ragione dell'arbitro unico o del Presidente del Collegio Arbitrale deve essere rinnovato il procedimento orale svolto fino a quel momento se l'arbitro unico lo ritiene necessario o se, in caso di Collegio Arbitrale, lo richiede uno dei componenti.

Negli altri casi di sostituzione il Collegio Arbitrale può disporre la rinnovazione.

Capo 3°

Norme di procedura

12

Chiunque può richiedere l'intervento della Camera Arbitrale per prevenire o porre fine ad una lite. Nell'istanza, diretta al Presidente, debbono essere indicati gli elementi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 13.

Il Presidente indice l'incontro di tutti gli interessati davanti a sé o ad uno dei consiglieri in funzione di conciliatore. Entro il termine da lui fissato possono essere prodotti documenti e brevi memorie.

Sentite le parti ed acquisiti i dati necessari – avvalendosi eventualmente, se autorizzato, della collaborazione di tecnici – il conciliatore formula una proposta di accordo; se questa non è accolta, promuove la compromissione in arbitri della vertenza. Il verbale di conciliazione, redatto in più esemplari, è sottoscritto anche dalle parti.

In caso di mancata conciliazione nulla di quanto sia stato fatto o detto o scritto può essere usato dalle parti nell'eventuale procedimento arbitrale o davanti all'autorità giudiziaria. Il compenso per il conciliatore e le spese della Camera Arbitrale sono determinate dal Consiglio.

13

La parte che intende promuovere procedimento di arbitrato deve rivolgere domanda scritta alla Camera Arbitrale a mezzo dell'apposito modulo da questa predisposto dandone formale preavviso alla controparte eleggendo comunque domicilio presso la Segreteria della Camera Arbitrale.

La domanda, redatta in tre originali e sottoscritta dalla parte, deve indicare:

- a) il nome delle parti e loro residenza o, trattandosi di società, il tipo, la sede e il nome dei legali rappresentanti;
- b) i termini della controversia o, in caso di arbitraggio, l'elemento contrattuale da determinare;
- c) il tipo di procedimento prescelto ovvero convenuto in contratto o rapporto giuridico;
- d) i quesiti relativi all'oggetto del procedimento;
- e) il nome dell'arbitro, dell'arbitratore o del perito designato;
- f) dichiarazione di accettazione incondizionata delle norme del presente regolamento e di tutti gli obblighi e responsabilità conseguenti.

La parte richiedente deve produrre copia del compromesso e della clausola compromissoria e la documentazione relativa alla controversia.

In caso di mancata produzione dell'atto contenente la clausola compromissoria o il compromesso, il Consiglio Arbitrale dichiara improcedibile la domanda.

14

La domanda deve essere accompagnata dal deposito di una somma forfettaria a copertura preventiva delle spese vive del procedimento e comprensiva della quota di oneri generali organizzativi e di segreteria. Detta somma, come pure gli oneri generali organizzativi e di segreteria, sarà determinata ogni anno dal Consiglio Arbitrale anche in rapporto al valore della controversia. In mancanza di tale deposito la domanda non potrà essere accolta.

Nei procedimenti che prevedibilmente richiedano un impegno di tempo eccezionalmente elevato, il Consiglio Arbitrale può deliberare di richiedere depositi complementari sia per le spese amministrative sia per gli onorari dell'arbitro.

E' compito della Segreteria della Camera Arbitrale prestare a chiunque ne faccia richiesta un supporto informativo tecnico e pratico atto ad agevolare il ricorso allo strumento arbitrale facilitando l'espletamento delle formalità del procedimento.

15

Il Segretario della Camera Arbitrale forma il fascicolo del procedimento, al quale assegna un numero di ordine per anno, e annota gli estremi del procedimento stesso in apposito registro tenuto cronologicamente.

Salvo il caso di concorde istanza delle parti, il Segretario trasmette, con lettera R.R., alla controparte, o alle controparti, copia della domanda ricevuta con l'indicazione degli allegati prodotti, con l'invito a procedere nel termine di dieci giorni alla designazione del proprio arbitro in conformità a quanto previsto all'art. 6, alla formulazione dei propri quesiti e al deposito della documentazione relativa; invita, altresì, la parte o le parti convenute a provvedere, ciascuna, al deposito delle spese di procedimento, entro lo stesso termine di dieci giorni, nella misura convenzionale di cui al primo e secondo comma dell'art. 14.

16

Il Segretario della Camera Arbitrale, ricevute le comunicazioni, verificati gli adempimenti e svolte le formalità di competenza che precedono, dà tempestiva notizia ad ognuna delle parti dell'avvenuta designazione dei propri arbitri; invita le parti medesime a voler concordare direttamente o per il tramite dei rispettivi arbitri, entro il termine di venti giorni, la designazione del terzo arbitro.

A tal fine il Segretario contestualmente trasmette analogo invito agli arbitri designati dalle parti che potranno anche provvedervi, previa accettazione dell'incarico da comunicarsi alla Segreteria stessa, d' iniziativa, nel medesimo termine di cui sopra.

Il Segretario, ricevuta la designazione, ne dà comunicazione al terzo arbitro e lo invita a convocare prontamente il Collegio e ad assumerne la presidenza.

Non si applicano le formalità di cui sopra qualora le parti si accordino sulla designazione dell'intero Collegio o, nel caso dell'arbitro unico, all'atto dell'istanza di arbitrato proposta congiuntamente. In ogni caso il Collegio è formalmente costituito con la sottoscrizione dell'atto di nomina degli arbitri da parte del Presidente della Camera Arbitrale.

17

Se le parti o gli arbitri da esse designati non si accordano sulla nomina del terzo arbitro, provvede il Presidente della Camera Arbitrale.

Della nomina il Segretario dà pronta comunicazione alle parti e all'arbitro prescelto con l'invito a voler convocare sollecitamente il Collegio.

18

Ove una parte, che abbia sottoscritto una clausola compromissoria od un compromesso, a norma del presente Regolamento, non provveda alla designazione del proprio arbitro nel termine stabilito dall'art. 15, provvede il Presidente della Camera Arbitrale.

Il Segretario comunica, con lettera raccomandata R.R. alle parti, all'arbitro interessato e a quello della parte attrice, l'avvenuta designazione.

Per la nomina del terzo arbitro si osservano le medesime formalità prescritte all'art. 16, in quanto applicabili.

19

Ove la controparte o le controparti non provvedano alla formalizzazione dei propri quesiti nel termine fissato dall'art. 15, varranno per la decisione i quesiti proposti dalla parte richiedente, intesi in forma negatoria.

20

L'arbitro unico, ovvero il terzo arbitro quale Presidente del Collegio Arbitrale, ricevuta la nomina, fissa la prima udienza alla quale invita anche le parti.

Le parti possono comparire personalmente, anche con l'assistenza di un consulente o difensore, o per mezzo di mandatario o rappresentante munito di delega scritta.

In detta riunione l'arbitro unico o il Collegio Arbitrale, previa verifica formale dell'avvenuta accettazione delle nomine all'incarico arbitrale e della regolare costituzione del procedimento, ne dà atto al verbale; il verbale di cui al presente articolo costituisce, anche in assenza delle parti, il documento conclusivo della remissione in arbitri della controversia.

21

Il Segretario della Camera Arbitrale annota sul registro di cui all'art. 15 la data della prima riunione degli arbitri.

22

Udite le parti, gli arbitri tentano di conciliarle. Dell'eventuale componimento amichevole viene redatto processo verbale sottoscritto dalle parti, controfirmato dagli arbitri i quali contestualmente liquidano le spese, secondo i criteri fissati dal Consiglio Arbitrale.

23

In difetto di conciliazione, gli arbitri assegnano alle parti i termini per produrre ulteriori documenti e per presentare eventuali memorie o repliche.

Gli arbitri procedono quindi all'istruzione probatoria, senza formalità alcuna, regolandone opportunamente lo svolgimento. Nessuna limitazione è posta circa i mezzi di prova che il Collegio Arbitrale può disporre anche se non richiesti dalle parti.

Gli atti istruttori possono essere delegati dal Collegio, per deliberazione unanime, ad uno dei propri componenti.

Le parti possono farsi assistere in ogni stato del procedimento. In caso di ammissione di prove testimoniali è onere delle parti interessate assicurare la presenza dei testi nel giorno fissato per la loro audizione.

L'assenza del teste comporta l'impossibilità di sentirlo successivamente salvo che, su richiesta della parte interessata, l'arbitro lo consenta.

La richiesta deve essere proposta al più tardi nel giorno fissato per l'audizione.

24

I verbali degli atti istruttori debbono essere sottoscritti dagli arbitri e depositati in originale presso la Segreteria della Camera Arbitrale.

Le perizie e le analisi tecniche debbono egualmente essere depositate in originale presso la stessa Segreteria.

Dopo l'uso gli eventuali campioni sono risuggerati con il timbro della Camera Arbitrale e conservati fino all'esecuzione della decisione.

Le spese per gli accertamenti tecnici devono essere anticipate dalla parte che li richiede e gli arbitri, nella loro decisione, stabiliranno a quali delle parti le stesse dovranno fare carico in via definitiva.

25

Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio Arbitrale deve emettere la propria pronuncia entro novanta giorni dalla riunione di cui all'art. 20.

Quando si tratti di questioni particolarmente complesse o che richiedano particolari indagini, ovvero nel caso di giustificato impedimento del collegio, tale termine può essere prorogato, a richiesta motivata del Presidente del Collegio, dal Presidente della Camera Arbitrale; la proroga non può superare i sessanta giorni e non può essere concessa per più di due volte, salvo diversa concorde volontà delle parti. Della concessione di ogni proroga deve essere data comunicazione al Consiglio Arbitrale.

Si applica la sospensione dei termini di cui alla legge 7.10.1969, n. 742.

26

Gli arbitri deliberano a maggioranza dei voti; la decisione – redatta per iscritto e motivata – deve dare atto che essa è stata deliberata in forma collegiale.

Ove un arbitro si rifiutasse di sottoscriverla, gli altri arbitri ne danno atto nella decisione stessa che rimane, comunque, valida ad ogni effetto.

27

Gli arbitri liquidano nella decisione anche le spese del procedimento e gli onorari a loro dovuti, secondo i criteri fissati dal Consiglio della Camera Arbitrale; gli onorari sono liquidati in misura eguale per ciascun arbitro, salva una maggiore attribuzione all'arbitro estensore della decisione o all'arbitro eventualmente delegato dal Collegio o particolari accertamenti istruttori.

Nelle spese come sopra da liquidarsi vanno compresi, in quota percentuale, secondo criteri prestabiliti, gli oneri organizzativi di Segreteria a favore della Camera Arbitrale; negli onorari vanno computati gli acconti già versati dalle parti.

28

Al pagamento delle spese e degli onorari le parti sono tenute in via solidale; nella pronuncia, tuttavia, gli arbitri decidono a quale delle parti debba fare carico l'onere delle spese e degli onorari, ovvero in quale misura esso debba ripartirsi fra le parti stesse.

29

Ove durante il corso del procedimento arbitrale le parti si accordino per una diretta definizione della controversia, spetta al Presidente del Collegio Arbitrale o, nel caso, all'arbitro unico, liquidare gli onorari arbitrali e le spese organizzative e di Segreteria.

30

Avverso la decisione di liquidazione delle spese degli arbitri, le parti possono proporre reclamo al Consiglio della Camera Arbitrale entro quindici giorni dalla comunicazione. Il Consiglio decide in via definitiva.

31

Al fascicolo d'ufficio è allegata – oltre la domanda, la clausola compromissoria, il compromesso, ecc. - copia dei documenti prodotti dalle parti. La Segreteria, a richiesta ed a spese di parte, rilascia copia autentica del lodo e di ogni documento relativo alla procedura.

Capo 4°

Norme relative agli arbitrati rituali

32

La sede arbitrale è fissata in Sassari presso gli uffici della Camera di Commercio I.A. e A.;
Il Presidente del Collegio – o l'arbitro unico – può disporre udienze o incontri anche in luoghi diversi.

33

Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto; essi si pronunciano secondo equità, senza formalità di procedura, qualora le parti li abbiano in tal senso autorizzati con qualsiasi espressione.

34

Il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione. Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne consegnano uno a ciascuna parte, entro dieci giorni dall'ultima sottoscrizione, anche mediante spedizione per mezzo della posta, in piego raccomandato.

35

La parte che intende fare eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale, con l'atto di compromesso o con l'atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, nella Cancelleria del Tribunale del luogo in cui è stato deliberato.

36

Si applicano, per quanto non previsto o non diversamente disposto nel presente capo e nel capo precedente, le disposizioni del titolo VIII cod. proc. civ.

Capo 5°

Norme relative agli arbitri irrituali

37

L'opera degli arbitri deve conformarsi, in ogni fase del procedimento, alla peculiare natura e funzione del libero arbitrato, senza formalità di procedura che non siano quelle stabilite nel presente Regolamento; essi - salvo diversa volontà delle parti - si pronun-

ciano secondo equità e quali amichevoli compositori, in conformità alle regole della correttezza commerciale.

Al giudizio arbitrale le parti sono inappellabilmente vincolate in forza di un atto tipicamente negoziale, sostitutivo, scaturente dalla stessa loro autonoma volontà, formalmente espressa.

38

La decisione arbitrale, redatta per iscritto, è depositata in almeno tre originali entro dieci giorni dalla pronuncia —da emettersi nei termini di cui all'art. 25— presso la Segreteria della Camera Arbitrale che annota nel registro di cui all'art. 15 la data del deposito.

La Segreteria medesima provvede quindi a dare comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito della decisione invitando ciascuna di esse al ritiro dell'originale spettante, previo integrale versamento delle spese e degli onorari di cui all'art. 27.

Uno degli originali della decisione rimane agli atti della Camera Arbitrale.

Capo 6°

Norme relative agli arbitraggi

39

Gli arbitratori o i periti decidono secondo equità, tenendo presente le valutazioni correnti, gli usi ed i criteri obiettivi stabiliti dalla pratica nei singoli rami dell'attività economica.

40

Si applicano agli arbitraggi ed alle perizie contrattuali le disposizioni di cui agli artt. 37 e 38.

TARIFFE DEI SERVIZI ARBITRALI

ARBITRATO ORDINARIO

DIRITTI AMMINISTRATIVI

Diritto di registrazione: Euro 50

VALORE DELLA LITE				AMMONTARE DEI DIRITTI ESCLUSI GLI ONORARI			
fino a	Euro	25.000		3% del valore della lite (minimo Euro 50)			
oltre	Euro	25.000	fino a	Euro	50.000	Euro	750 + 1% sull'eccedenza di Euro 25.000
oltre	Euro	50.000	fino a	Euro	100.000	Euro	1.000 + 0,8% sull'eccedenza di Euro 50.000
oltre	Euro	100.000	fino a	Euro	200.000	Euro	1.400 + 0,6% sull'eccedenza di Euro 100.000
oltre	Euro	200.000	fino a	Euro	500.000	Euro	2.000 + 0,4% sull'eccedenza di Euro 200.000
oltre	Euro	500.000				Euro	3.200 + 0,2% sull'eccedenza di Euro 500.000

ONORARI DELL'ARBITRO

VALORE DELLA LITE			AMMONTARE DEGLI ONORARI		
fino a	Euro	25.000	minimo	Euro 500	massimo 3%
oltre	Euro	25.000	minimo	Euro 750	massimo 3%
oltre	Euro	5.000.000	Euro 150.000 + 0,1% sull'eccedenza di Euro 5.000.000		

L'onorario è dovuto a ciascun arbitro ed è ridotto fino alla metà per la procedura di conciliazione prevista dall'art.12 del Regolamento.

E' dovuto altresì il rimborso delle spese di trasferta e soggiorno.

Ogni parte deve versare anticipatamente gli acconti che saranno determinati dal Consiglio.

Per la determinazione del valore della lite si fa riferimento a quello indicato dall'attore nella domanda. Nel caso il valore della controversia non sia precisato nella domanda verrà determinato dal Consiglio della Camera Arbitrale.

Nel caso il valore della controversia non sia precisato nella domanda verrà determinato dal Consiglio secondo equità.

TARIFFE DEI SERVIZI ARBITRALI

ARBITRO UNICO

DIRITTI AMMINISTRATIVI

Diritto di registrazione: Euro 50

VALORE DELLA LITE		AMMONTARE DEI DIRITTI ESCLUSI GLI ONORARI	
fino a	Euro 25.000	2% del valore della lite (minimo Euro 50)	
oltre	Euro 25.000	fino a	Euro 50.000
oltre	Euro 50.000	fino a	Euro 100.000
oltre	Euro 100.000	fino a	Euro 200.000
oltre	Euro 200.000	fino a	Euro 500.000
oltre	Euro 500.000		

ONORARI DELL'ARBITRO

VALORE DELLA LITE		AMMONTARE DEGLI ONORARI	
fino a	Euro 25.000	minimo	Euro 500
oltre	Euro 25.000	minimo	Euro 750
oltre	Euro 5.000.000		

L'onorario è ridotto fino alla metà per la procedura di conciliazione prevista dall'art.12 del Regolamento.

E' dovuto altresì il rimborso delle spese di trasferta e soggiorno.

Ogni parte deve versare anticipatamente gli acconti che saranno determinati dal Consiglio.

Per la determinazione del valore della lite si fa riferimento a quello indicato dall'attore nella domanda.

Nel caso il valore della controversia non sia precisato nella domanda verrà determinato dal Consiglio secondo equità.